

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Regolamento Interno

- Art. 1 Attribuzioni e Obiettivi
- Art. 2 Durata in carica
- Art. 3 Composizione
- Art. 4 Sede
- Art. 5 Compiti del Presidente
- Art. 6 Compiti dei Componenti
- Art. 7 Segreteria
- Art. 8 Organi di supporto
- Art. 9 Modalità di funzionamento
- Art. 10 Dimissioni dei Componenti
- Art. 11 Decadenza dei Componenti
- Art. 12 Commissioni e Gruppi di Lavoro
- Art. 13 Compiti del Comitato
- Art. 14 Relazione annuale
- Art. 15 Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione
- Art. 16 Collaborazione con altri Organismi
- Art. 17 Informazione
- Art. 18 Trattamento dati personali e Riservatezza
- Art. 19 Disposizioni finali

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15/03/2007, n. 59;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma, dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 luglio 2009, e successive modificazioni, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

VISTO l'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 recante la definizione, in sede di contrattazione di comparto, delle misure e dei meccanismi atti a consentire una reale parità tra uomo e donna nell'ambito del pubblico impiego;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" ai sensi dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in particolare gli articoli 13, 15, 36, 37, 38, 43, 46 e 48 come modificato dal Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo riguardante il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento uomo- donna in materia di occupazione e impiego;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

VISTA la Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari Opportunità 23 maggio 2007 recante "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTI gli articoli 1, 3, 8, 9, 13 e 14 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2009 n. 150 recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n.183 recante semplificazioni e razionalizzazioni in tema di pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche;

VISTA la lettera circolare n.15 del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla valutazione del rischio da stress lavoro correlato, di cui all'art. 28, comma-1bis, del D.Lgs 81/08, e s.m.i.

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche;

VISTO CCIM – MiBAC del 21/10/2009 – trasmesso con circolare n. 75 del 21/10/2009

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottata dai Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 recante linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art.21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 è stato istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con Decreto Direttoriale del 13 settembre 2011, integrato e modificato dai Decreti Direttoriali 21/09/2011, 04/10/2011 e 11/10/2011 - Decreti registrati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 7 e 19 ottobre 2011, trasmessi, dalla Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale con ministeriale prot. 36968 in data 31 ottobre 2011 al Presidente del Comitato, ed acquisita agli atti con prot. n 28162 in data 8 novembre 2011 - il "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" (in seguito denominato Comitato oppure "CUG").

TENUTO CONTO che il CUG si è insediato il 16 novembre 2011;

CONSIDERATO che, il CUG, a norma di legge, sostituisce il "Comitato per le pari opportunità" istituito con D.D. 15 giugno 2010 e il "Comitato Paritetico sul fenomeno del *Mobbing*", istituito con D.D. 15 giugno 2010 ne unifica le competenze, e ne assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3.4 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011- recante Linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG – è previsto che il CUG adotti un proprio regolamento interno, che ne disciplini il funzionamento e le procedure, preveda il corretto trattamento dei dati personali ed assicuri l'efficacia delle relazioni tra il Comitato ed i suoi interlocutori istituzionali ed esterni;

VISTO il Codice Etico del MiBAC pubblicato con circolare n. 7 del 4/08/2011 dall'Organismo Indipendente della Valutazione della Performance in seguito denominato (OIV);

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

VISTA la delibera espressa nella riunione del 15 Dicembre il Comitato Unico di Garanzia

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

Attribuzioni e Obiettivi

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento interno del *Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito nominato MiBAC), istituito con Decreto Direttoriale del 13 settembre 2011, integrato e modificato dai Decreti Direttoriali 21/09/2011, 04/10/2011 e 11/10/2011 di cui in premessa, decreti registrati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 7 e 19 ottobre 2011.
2. Il CUG in conformità con le linee guida di cui alla citata direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell'art.57 comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011 n.165 (così come modificato dall'art.21 della legge 4 novembre 2010 n.183), sono quelle che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni, demandavano in precedenza ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing, anche al fine di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

3. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, anche attraverso la proposta, agli Organismi Competenti, di piani formativi e di aggiornamento per le figure dirigenziali, i titolari di posizioni organizzative in posizioni apicale dell'Amministrazione centrale e periferica e per tutte le lavoratrici e i lavoratori del MiBAC.

Art. 2

Durata in carica

1. Il CUG ha durata quadriennale.
2. I Componenti del Comitato continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.
3. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 3

Composizione

1. Il Comitato Unico di Garanzia è paritetico ed è composto:
 - a) da Componenti in rappresentanza dell'Amministrazione;
 - b) da Componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165;
 - c) dal Presidente nominato dall'Amministrazione;
2. Per ogni Componente titolare è previsto un supplente. I Componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

3. La nomina e composizione del CUG è stabilita con Decreto del Direttore Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale del 13 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 Sede

Il CUG ha sede presso gli Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali siti in Roma, Via del Collegio Romano, n. 27.

Art. 5 Compiti del Presidente

Il Presidente:

1. rappresenta il CUG sia all'interno dell'Amministrazione, sia all'esterno, con particolare riguardo agli organismi nazionali, europei e internazionali per le materie di competenza;
2. svolge attività di raccordo tra il CUG e i vertici politici e amministrativi del MIBAC ed in particolare cura i rapporti con il Segretario Generale, il Direttore Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale;
3. convoca e presiede le riunioni predispone l'ordine del giorno delle sedute, anche sulla base delle indicazioni dei Componenti, e vigila sul rispetto delle deliberazioni del Comitato;
4. cura la relazione annuale sulla situazione del personale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Direttiva 4 marzo 2011, di cui al successivo art. 14;
5. nomina un Vice Presidente, che lo rappresenta in caso di assenza o impedimento, tra i Componenti rappresentanti di parte sindacale;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

6. propone al Direttore Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale, sentito il CUG, la decadenza dall'incarico dei Componenti nei casi di assenze non giustificate, sia del titolare che del supplente, effettuate per tre volte consecutive;
7. assicura che l'attività del Comitato si svolga costantemente e in stretto raccordo con i Competenti organi dell'Amministrazione garantendo l'informazione costante circa le iniziative poste in essere;
8. assegna, sentito il CUG, le funzioni di Segreteria.

Art. 6 Compiti dei Componenti

1. I Componenti del CUG:
 - a) partecipano alle riunioni e comunicano l'avvenuta ricezione e/o eventuali impedimenti alla partecipazione. Il Componente titolare è tenuto a comunicare tempestivamente il proprio impedimento o la propria assenza, sia al Componente supplente, al fine di consentirne la partecipazione, sia al Presidente che alla Segreteria del CUG;
 - b) partecipano a Commissioni e Gruppi di Lavoro, eventualmente costituiti;
 - c) segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno.
2. I Componenti del CUG nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 7 Segreteria

1. La Segreteria è composta da almeno n. 2 Segretari designati dal Presidente, sentito il CUG, fatta salva la facoltà del Presidente di avvalersi in caso di necessità di ulteriori figure con funzioni di supporto al Comitato e agli organi di cui al successivo art.12.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

2. qualora siano individuati tra i Componenti supplenti, i Segretari dovranno garantire la presenza, indipendentemente dall'assenza del Componente effettivo.
3. La Segreteria garantisce il supporto necessario al funzionamento del CUG.
4. La Segreteria cura l'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale relativo agli argomenti indicati nell'ordine del giorno; redige il verbale di ogni seduta; tiene l'Archivio del CUG (verbale delle sedute, corrispondenza interna/esterna etc.) supporta il Comitato per gli aggiornamenti e gli approfondimenti normativi e giurisprudenziali nelle materie di competenza del CUG.
5. La Segreteria, altresì, può partecipare alle attività delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art.12.
6. In caso di assenza dei Segretari, le funzioni sono svolte da un Componente del Comitato indicato dal Presidente o dal Comitato stesso.

Art. 8

Organi di supporto

1. Il Presidente, anche su proposta di singoli Componenti del CUG, può istituire all'interno del Comitato stesso Gruppi di Lavoro incaricati di approfondire specifiche tematiche.
2. Il Presidente, secondo le indicazioni formulate dallo stesso, o desunte dal programma di lavoro, può, altresì, delegare un Componente a rappresentarlo in attività istituzionali, quali ad esempio la partecipazione a convegni, seminari o ad altri impegni all'interno o all'esterno dell'Amministrazione.
3. Possono essere successivamente attivati organi di supporto quali "sportelli di ascolto" ed altri similari.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 9

Modalità di funzionamento del Comitato

1. Per la validità delle riunioni del CUG è necessaria la presenza della metà più uno dei Componenti. Le condizioni di validità delle riunioni del Comitato devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.
2. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, una volta a bimestre, salvo casi straordinari.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto, avvalendosi soprattutto della posta elettronica, con congruo anticipo, di norma dieci giorni lavorativi prima della data prescelta per la seduta. Ogni Componente titolare, in caso di assenza, deve comunicare tempestivamente al Presidente, alla Segreteria ed al rispettivo Supplente, l'impossibilità a partecipare alla riunione.
4. La convocazione straordinaria può essere effettuata con le medesime modalità di cui al comma 3 dell'art. 5, del presente Regolamento, qualora ne faccia motivata richiesta scritta al Presidente, almeno metà più uno dei Componenti effettivi, avvalendosi anche della posta elettronica. In caso di necessità e/o urgenza la riunione del CUG può essere convocata su iniziativa del Presidente con preavviso di 48 ore.
5. Le convocazioni sono inviate per conoscenza anche ai Componenti supplenti, con le medesime modalità di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente Regolamento.
6. Le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro. Al termine delle riunioni potrà essere rilasciato apposito attestato. L'attività svolta all'interno del Comitato è considerata attività di servizio a tutti gli effetti di legge, anche ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro, così come indicato nella Direttiva del 4 marzo 2011 recante linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

7. Al fine di consentire lo scambio di informazioni e il collegamento tra Componenti titolari e supplenti, può essere indetta, normalmente una volta all'anno, una riunione plenaria.
8. Il CUG può validamente deliberare nel caso in cui sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto al voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice (metà più uno) dei voti espressi dai presenti, con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Hanno diritto di voto i Componenti titolari ed anche i Componenti supplenti qualora siano presenti in sostituzione dei titolari.
10. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica.
I componenti possono fare risultare a verbale le loro dichiarazioni.
Il verbale verrà di norma inviato via e-mail prima della successiva riunione.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire prima della seduta successiva.
Il verbale viene approvato nella riunione successiva e sottoscritto dal Presidente e dalla Segreteria.
11. Nei casi di particolare urgenza, il verbale è letto, approvato e firmato al termine della riunione.
12. Gli originali dei verbali, con eventuali allegati e relativi fogli firma delle riunioni del Comitato, sono appositamente custoditi presso l'archivio del CUG.
13. Le riunioni sono verbalizzate a cura della Segreteria, fatta salva la previsione dell'art. 7 comma 6.
14. I verbali delle sedute vengono inviate a cura della Segreteria anche ai Componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento su i temi trattati.
15. Le deliberazioni approvate sono inoltrate agli uffici di competenza dell'Amministrazione per le successive valutazioni dei medesimi.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

16. L'Amministrazione, così come previsto dalle linee guida, assicura il buon funzionamento del Comitato mettendo a disposizione dello stesso appositi spazi, risorse umane e strumentali e quant'altro occorrente per la realizzazione delle finalità dello stesso, previste dalla legge. Per tutte le necessità connesse all'attività del CUG può essere eventualmente istituito uno specifico fondo cui potranno confluire anche eventuali finanziamenti erogati dallo Stato, dall'U.E., e da altri Organismi.

Art. 10

Dimissioni dei Componenti

1. Le dimissioni di un Componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di ricezione della lettera di dimissioni.
2. I Segretari comunicano le proprie dimissioni, in forma scritta, al Presidente del Comitato che successivamente dà comunicazione all'Amministrazione.
3. Il Vicepresidente comunica le proprie dimissioni, in forma scritta, al Presidente del Comitato che avvierà le procedure per la sostituzione con le modalità previste al comma 1 del presente articolo.
4. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Amministrazione.
5. Il Comitato prende atto delle dimissioni del Presidente nella prima seduta successiva alla data di ricezione della comunicazione.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 11

Decadenza dei Componenti

1. I Componenti, titolari e supplenti, che risultano assenti a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono.
2. Il Presidente, sentito il CUG, provvederà per la loro immediata sostituzione a darne comunicazione, in forma scritta, all'Amministrazione che li ha nominati.

Art. 12

Commissioni e Gruppi di Lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività, il CUG può operare tramite la composizione di Commissioni o Gruppi di lavoro paritetici, per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Ne possono far parte, oltre che i Componenti titolari e supplenti, anche esperti interni o esterni all'Amministrazione, individuati dal CUG, in considerazione della loro competenza e particolare professionalità.
2. Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.
3. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare all'interno dei Gruppi di Lavoro o delle Commissioni un Responsabile con funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato. A tal fine il Responsabile cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.
4. Il Presidente, sentito il CUG, individua un Gruppo Permanente con specifica competenza per la raccolta periodica e aggiornata di materiale relativo alle attività del Comitato e al fine di curare la trasmissione al gruppo di lavoro del sito Web e della pagina intranet del MiBAC.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 13 Compiti del Comitato

1. Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della l. 183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità, in particolare:

a) Propositivi su:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o Enti anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche *-mobbing-* nell'Amministrazione pubblica di appartenenza.

b) **Consultivi**, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze

c) **di verifica** su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing ;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

2. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta agli organismi competenti di piani formativi che prevedano un continuo aggiornamento per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, per tutte le figure dirigenziali e per tutti i titolari di posizioni organizzative in posizioni apicale dell'Amministrazione centrale e periferica.
3. Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo del MiBAC ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'Amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.
4. Il CUG è consultato preventivamente ogniqualvolta dovranno essere adottati atti interni nelle materie di propria competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera ecc.). Le modalità di consultazione, regolamentate dal vertice dell'Amministrazione, secondo la normativa vigente e sentito il CUG, sono divulgate con atti interni (circolari o direttive), che ne definiscono puntualmente ogni aspetto (materia oggetto di consultazione, informativa preventiva, tempistica ecc.).
5. L'Amministrazione provvede a realizzare sul proprio sito *web* un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso.
6. Il CUG si raccorda con l'Amministrazione, in merito alle iniziative che saranno attivate affinché gli ambienti di lavoro siano improntati al benessere organizzativo e all'assenza di ogni forma di discriminazione, tanto è funzionale alla garanzia di un miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, in attuazione alla circolare n. 15 del 18 novembre 2010 sulla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sulle successive eventuali integrazioni. In particolare si raccorda con il Responsabile della prevenzione per la sicurezza/medico competente del MiBAC per lo scambio delle informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere, e

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

per l'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o da violenza morale o psichica;

7. Il CUG si raccorda con l'Organismo Indipendente di Valutazione per quanto attiene il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico con riguardo, in particolare, alle materie di competenza.

Art. 14

Relazione annuale

1. Il CUG redige, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Direttiva 4 marzo 2011, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti :

- dall'Amministrazione.
- dalla relazione redatta dall'Amministrazione ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*;
- dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell'Amministrazione.

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Amministrazione.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 15

Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione MiBAC

1. I rapporti tra il CUG e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il CUG provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Amministrazione, avvalendosi del gruppo permanente all'uopo istituito.
3. Il CUG può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti, necessarie a garantire l'effettiva operatività.
4. Il CUG mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie di competenza del Comitato stesso.
5. Il Comitato promuove e indirizza le attività degli organi di supporto di cui all'art. 8, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 16

Collaborazione con altri Organismi

1. Il CUG, per la realizzazione delle attività di competenza, si raccorda, qualora necessario, con i sotto indicati organismi o soggetti presenti all'interno e all'esterno dell'Amministrazione, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Amministrazione;
 - b) Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.);
 - c) Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) maggiormente rappresentative, delegazione trattante;
 - d) Responsabili dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.);
 - e) Servizi di Prevenzione e Protezione.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

2. Il CUG si raccorda altresì, qualora necessario, con i sotto indicati organismi esterni indicati dalla direttiva succitata del 4 marzo 2011:
 - a) Consigliere /a Nazionale di Parità previsto dall'art.57 del d.lgs 165/2001 come novellato dalla legge 183/2010.
 - b) Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - UNAR - istituito presso il Dipartimento Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il CUG collabora e si raccorda con altri comitati, organismi e soggetti che si occupano di medesime tematiche.

Art. 17

Informazione

1. Per favorire la diffusione dell'attività del CUG all'interno dell'Amministrazione viene utilizzato uno spazio appositamente costituito sulla rete intranet.
2. Per favorire l'interscambio di informazioni con altre Amministrazioni viene utilizzato il canale predisposto sulla rete internet (sito MiBAC).

Art. 18

Trattamento dei dati personali e riservatezza

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. Tutti i Componenti del CUG sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su notizie e dati di cui sono venuti a conoscenza, nell'espletamento delle attività del Comitato stesso, ai sensi della normativa vigente.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 19

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
2. E' pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
3. Le sedute destinate alla modifica del Regolamento sono valide purché alla riunione intervengano almeno i due terzi dei Componenti, di cui all'art. 9 comma, 8 del presente Regolamento.
4. Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
5. Il presente Regolamento, è stato letto, esaminato ed approvato dal CUG nella seduta del 15 dicembre 2011.
6. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Roma, 15 dicembre 2011

Il Presidente

Dott.ssa Maria Concetta Cassata